



Tribunale di Milano
Sezione VI civile

Il Giudice Dr.ssa Margherita Monte, a scioglimento della riserva assunta in udienza, rileva quanto segue sull'istanza ex art. 649 cpc formulata delle opposenti.

In forza della sentenza del Tribunale di Bergamo si è formato il giudicato riguardo alla qualifica di "Consumatori" in capo ai sig.ri G [REDACTED] G [REDACTED] ed A [REDACTED] G [REDACTED], i quali hanno sottoscritto la "fideiussione omnibus" azionata dalla Banca nei confronti delle opposenti come eredi ed altresì riguardo alla qualificazione giuridica di garanzia autonoma della stessa "fideiussione omnibus". Ne consegue che in favore delle opposenti valgono le norme a tutela dei Consumatori anche alla luce dei principi espressi dall'Ordinanza della Corte di Giustizia 19.11.2015 nella causa C-74/15 e, dunque, in particolare le disposizioni dell'art. 33 lett t) D. Legisl. N. 206/2005 sulle clausole vessatorie che pongono al Consumatore limitazioni della facoltà di opporre eccezioni inerenti al rapporto sottostante.

Sulla base di queste premesse devono essere valutati come gravi motivi di contestazione del credito azionato dalla Banca quelli relativi all'anatocismo, applicato per tutta la durata al rapporto di conto corrente n. 14\9893 sulla base del contratto di apertura di credito del 31.3.1999 (doc. 9 opposta). Si tratta, infatti, di contratto antecedente la Delibera Cidr del 2000 rispetto al quale la Banca non ha ancora documentato la comunicazione alla correntista ex art. 7 della Delibera. Questa contestazione non è preclusa dal riconoscimento del debito prodotto dalla Banca, considerato che in tema di conto corrente bancario la dichiarazione ricognitiva del debito non preclude la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti (Cass. n. 19792 del 19/09/2014).

Allo stato degli atti la Banca opposta non ha neppure superato la contestazione dell'ammontare del saldo del conto corrente, sul quale erano regolati anche i rapporti di mutuo, in quanto non ha prodotto gli estratti conto dall'inizio del rapporto (Cass. n. 9201/2015 in il Caso.it), né l'eccezione delle opposenti di liberazione dalla garanzia ex art. 1956 c.c.

Per tutto quanto rilevato va accolta l'istanza delle opposenti di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo.

PQM

Visto l'art. 649 cpc,

ordina la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 29346\2015;



visto l'art. 5 D legis. n. 28\2010 come modificato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98,
assegna termine di quindici giorni dalla comunicazione della presente ordinanza per presentare domanda di mediazione obbligatoria e rinvia la causa all'udienza del 15.9.2016 ore 10,30 per verificare l'esito della mediazione.

Si comunichi ai procuratori.

Milano in data 04/04/2016

Giudice
Dr.ssa Margherita Monte

IL CASO.it

